

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BISCARDI, PAGANO, DE MARTINO  
Guido, BERTONI, DONISE, MASULLO, PAPPALARDO,  
VILLONE,

SALVATO e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

---

Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana  
del 1799

---

ONOREVOLI SENATORI. — «I fatti accaduti in Napoli nel 1799 sono una delle parti più note, e, quasi direi, più luccicanti della moderna storia d'Italia... Nella storia è grandissima ciò che potrebbe dirsi l'efficacia dell'esperimento non riuscito, specie quando vi si aggiunga la consacrazione di un'eroica caduta. E quale tentativo fallito ebbe più feconde conseguenze della Repubblica napoletana del Novantanove? Essa servì a creare una tradizione rivoluzionaria e l'educazione dell'esempio nell'Italia meridionale.... Così, per effetto del sacrificio e delle illusioni dei patrioti, la Repubblica del Novantanove, che per sé stessa non sarebbe stata altro che un aneddoto, assurse alla solenne dignità di avvenimento storico. E ad essa si rivolge ora lo sguardo, quasi a cercarvi le origini sacre della nuova Italia».

Il giudizio storico di Benedetto Croce sul significato politico, culturale e sociale della Repubblica napoletana del 1799 può essere ormai assunto a definitiva sintesi di una tradizione storiografica che, iniziata col *Saggio* di Vincenzo Cuoco, e proseguita in assoluta continuità sino ai nostri giorni, rinviene in quell'avvenimento l'origine della trasformazione della storia del Risorgimento, «che sino allora era stata più che altro storia del patriottismo», in storia vera e propria (N. Cortese). In nessun altro momento o episodio anteriore o contemporaneo, infatti, emerge, come in quei pochi ma ardenti e travagliatissimi mesi del 1799, la consapevole e ferma volontà di porre fine all'assolutismo monarchico da parte di un ceto intellettuale che si era nutrito delle idee filosofiche ed economiche dell'Illuminismo e degli ideali di libertà e di giustizia della grande Rivoluzione dell'Ottantanove.

Generata dalla situazione esterna di un conflitto tra grandi potenze, e quindi legata alla sorte delle armi e alla volontà dei generali francesi, la Rivoluzione napoletana del '99 non riuscì a realizzare «quel programma radicale di riforme economiche e sociali che sole avrebbero consentito di accostare al movimento le forze popolari del Mezzogiorno» e a creare «una forza militare propria che desse valido affidamento contro la pressione offensiva delle masse di Santa Fede». Ma pur nei limiti di una rivoluzione «passiva», secondo la definizione di Vincenzo Cuoco, e quindi in una situazione drammatica, «rifulsero ancora di più l'ardore disperato con cui i giacobini napoletani difesero la loro costruzione, e l'eroismo sereno con cui essi affrontarono il martirio: fine gloriosa che illumina il breve esperimento repubblicano e gli dà forza e dignità di stato nazionale» (R. Moscati). Un avvenimento centrale, quindi, nella storia del Mezzogiorno d'Italia, il cui ricordo occorre conservare e rinnovare nella coscienza etico-politica del Paese, e soprattutto delle giovani generazioni.

Già nella prima ricorrenza centenaria (1899), «si costituì in Napoli un Comitato per promuovere, con libera iniziativa di alcuni cittadini, le onoranze ai martiri della Rivoluzione napoletana del 1799... (che) deliberò di tener una serie di conferenze popolari da stamparsi poi in volume, di pubblicare un Albo illustrativo di quella Rivoluzione, e di coniare una medaglia», lasciando alla cura del Municipio e di privati cittadini altre iniziative: di ciò

davano notizia, nella prefazione dell'Albo, Benedetto Croce, Giuseppe Ceci, Mariano D'Ayala e Salvatore Di Giacomo.

Alla ricorrenza bicentenniala la Repubblica italiana dovrà provvedere - ad avviso dei proponenti - con una celebrazione che si manifesti in coerenti, rigorose iniziative di ricerca e di approfondimento storiografici, di seria divulgazione, di recupero del patrimonio storico-artistico, archivistico e librario. Particolare rilievo culturale assumerà la pubblicazione delle opere di Mario Pagano, delle opere e dell'epistolario di Vincenzo Cuoco nonché di scritti di altri protagonisti della stagione culturale e civile del '99: materiale bibliografico di non facile fruizione a causa della vetustà di edizioni, o di non ristampa e di esaurita circolazione di successive riedizioni.

L'altissimo significato della celebrazione vuol essere sottolineato dalla nomina a presidente del Comitato nazionale di una personalità di grande prestigio, designato dai Presidenti delle Assemblee parlamentari, che abbia illustrato per indiscussi meriti la vita politica, culturale e sociale del Mezzogiorno.

In conclusione, il presente disegno di legge intende rappresentare la necessità di dare senso e valore non convenzionali (e quindi non comparabili con altre pur significative ricorrenze celebrative) alla memoria di una vicenda storica che ha segnato in modo indelebile la storia del Mezzogiorno e dell'Italia, e che quindi deve essere affidata, in primo luogo, alla conoscenza ed alla riflessione delle giovani generazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Comitato d'onore e Commissione nazionale)*

1. Al fine di celebrare il bicentenario della Repubblica napoletana del 1799 sono costituiti un Comitato d'onore e una Commissione nazionale, di seguito denominati rispettivamente Comitato e Commissione.

## Art. 2.

*(Composizione e compiti del Comitato)*

1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto da una personalità, designata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che abbia illustrato per alti meriti la vita politica, culturale e sociale del Mezzogiorno.

2. Il Comitato è inoltre composto da:

- a) il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) il Ministro della pubblica istruzione;
- c) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) i Presidenti delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
- e) i Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia;
- f) il Sindaco della città di Napoli;
- g) i rettori delle università aventi sede nelle regioni di cui alla lettera e);

*h)* il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e formula proposte alla Commissione ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 4.

3. Ai membri del Comitato non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

### Art. 3.

#### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da:

*a)* il Presidente dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

*b)* il Presidente dell'Istituto italiano per gli studi storici di Napoli;

*c)* il Presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

*d)* il Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

*e)* il Direttore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

*f)* il direttore generale preposto all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali o un suo delegato.

2. La Commissione elegge, nel proprio seno, un presidente.

3. La Commissione può integrare la propria composizione con esponenti della vita politica e culturale del Mezzogiorno, in numero non superiore a quattro, i quali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai membri della Commissione non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

### Art. 4.

#### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione approva un programma di iniziative rivolto in particolare:

a) allo svolgimento di convegni, congressi e seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) alla pubblicazione dell'edizione nazionale dei saggi di Mario Pagano, delle opere e dell'epistolario di Vincenzo Cuoco, degli scritti di altri protagonisti della stagione culturale e civile della Repubblica napoletana, nonché della memorialistica e della saggistica regionali concernenti i fatti del 1799;

c) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, nonché al bando di concorsi per l'elaborazione di saggi storiografici;

d) all'istituzione in ambito scolastico di concorsi e premi di cultura;

e) alla realizzazione di una bibliografia generale su supporto informatico;

f) alla effettuazione di interventi di incremento, tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, archivistico e librario.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, la Commissione si avvale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

#### Art. 5.

##### *(Funzionamento della Commissione)*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, stabilisce ogni misura idonea al funzionamento della Commissione e alla verifica delle attività da essa svolte.

2. Le funzioni amministrative di segreteria relative al funzionamento del Comitato e della Commissione sono svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

3. Per il funzionamento della Commissione non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 8 miliardi per il quadriennio 1995-1998, in ragione di lire un miliardo per il 1995, lire due miliardi per il 1996 e lire 2,5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Fondo per le celebrazioni del 1799».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto al 1995, al 1996 e al 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto al 1998, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel conto residui relativo al medesimo anno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

